

Redazione del Regolamento Antenne comunale – Controdeduzioni alle osservazioni ammissibili dei Gestori di servizi per la telefonia mobile e dei cittadini, anche riuniti in comitati.

Sommario

▪ WIND TRE S.P.A. e ZEFIRONET S.r.l.....	2
▪ ILIAD S.P.A.	13
▪ INWIT S.p.A.....	14
▪ COMITATO CENTRO STORICO GARIBALDI.....	20
▪ LAURA BATTAGLIA – PRIVATO CITTADINO.....	21
▪ PARTITO DEMOCRATICO	22
▪ LEGAMBIENTE.....	24

Con avviso pubblico del 28.02.2024, lo scrivente Comune ha invitato gli Operatori della Telefonia mobile, le c.d. Tower Company e tutti gli altri professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale, nonché eventuali rappresentanti di gruppi di cittadini rappresentativi di interessi diffusi e non personali, a formulare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della comunicazione sul sito istituzionale del Comune, osservazioni in merito al testo del Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radiocomunicazione e sugli elaborati del Piano antenne, all'uopo resi disponibili sul sito del Comune.

Nei termini indicati, via p.e.c., oltre che da aggregazioni di cittadini, sono pervenute note di osservazione da parte dei seguenti Gestori, quali:

- **WIND TRE S.p.A.**
- **ILIAD S.p.A.**
- **INWIT S.p.A.**
- **ZEFIRONET S.r.l.**

Le osservazioni nel loro complesso sono state repute ammissibili e meritevoli di analisi.

Di seguito, pertanto, si espone l'analisi critica e le controdeduzioni elaborate a fronte delle note fatte pervenire dai singoli Gestori e dai cittadini osservanti, in accoglimento o in rigetto delle medesime.

Con riferimento alle note fatte pervenire dai Gestori:

▪ **WIND TRE S.P.A. e ZEFIRONET S.r.l.**

che possono essere trattate congiuntamente in quanto speculari e sovrapponibili, si espone quanto segue.

1) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6, co. 9, 10 e 11, del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, co. 9, 10 e 11, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*.

Ne deriva che il comune non può per legge:

- i. incidere sui limiti di esposizione;
- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e "generalizzate".

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti “sensibili” purché esse non siano generalizzate ed estese. Ebbene, contrariamente a quanto insinuato dal Gestore, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili **sono certe, limitate, circoscritte** e prevedibili, nonché tali da **“assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”** mediante la presente pianificazione, e **“minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO” e, appunto, non generalizzato.** Il Gestore insiste nel dedurre come l'individuazione debba avvenire in maniera specifica e puntuale senza notare che è proprio quello che quest'Amministrazione ha fatto nel piano antenne pubblicato.

Inoltre, nel rimarcare come il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni in deroga alle fasce di rispetto in assenza di alternative utili, il Gestore esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale **all'art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della “preferibilità”,** ossia previe tutte le valutazioni sul **soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all'offerta/fruizione di un'ottimale copertura di segnale.** L'art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: *“L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto”.*

- Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione

del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.

- La categoria dei **SITI SEMI-SENSIBILI** è pensata per permettere di codificare fasce di garanzia differenziate rispetto ai singoli siti tutelati (sensibili e, appunto, semi sensibili) che non impediscano, nel loro insieme, l'installazione di stazioni in aree estese del territorio comunale.

I siti sensibili importano il divieto di installazione di SRB nel sito vincolato e entro 75 metri da esso. I siti semi-sensibili tutelano, invece, solo il sito e interdicono installazioni **“su” o “nell’immobile”**.

Al contrario dei siti sensibili, i siti semi-sensibili non sono stati puntualmente censiti nel Piano perché questi non si prestano ad una preventiva e apodittica individuazione ed esclusione, e ciò per le seguenti ragioni:

- **il loro numero e la loro eterogeneità rende complesso, se non impossibile, il lavoro di verifica e aggiornamento complessivo e costante delle tavole** che compongono il piano antenne, nel quale andrebbe dato atto della loro effettiva, attuale e operativa persistenza *in situ* in base alle variazioni del contesto;
- **la più agevole verificabilità in sede precontrattuale**. Se, infatti, può dirsi ragionevole e fattibile richiedere al Gestore di accertarsi, di volta in volta, se il fabbricato sul quale viene ad essere installato l'impianto non sia adibito, ad esempio, ad ospedale o a parco pubblico (siti semi-sensibili), **a contrario sarebbe inesigibile pretendere che questi indagli entro 75 metri dal sito opzionato per accertarsi che non ci siano asili nido e scuole materne (siti sensibili).**

Ne deriva che è la ragionevolezza e praticabilità dell'onere che discende dal vincolo, oltre che dalla natura ontologica e funzionale del sito oggetto di tutela, a determinare la necessaria distinzione tra siti sensibili e semi-sensibili, al fine di

graduare con cognizione tutele, oneri, prerogative, certezza del diritto e garanzie di pianificazione.

L'accertamento circa la destinazione dell'immobile rispetto alle funzioni proprie dei siti semi-sensibili è dunque demandata per regolamento, ex post al Gestore e deve investire la concreta funzionalizzazione dell'immobile al momento della progettazione e della presentazione dell'istanza autorizzativa.

Ogni contraria previsione importerebbe per il Comune un onere irragionevole, se non impossibile da ossequiare, ovverossia quello di assicurare che il piano – con costanza pressoché quotidiana – venga aggiornato il linea con il sorgere o il cessare dell'attività di ambulatori, case di cura, ospedali, aree gioco, ecc. Il rischio di una previa loro individuazione in questa fase – attesa la eterogeneità degli stessi (ospedali, case di cura, ecc.), anche in termini di dimensioni e rilevanza – sta nel fatto che, nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'approvazione del piano e la domanda autorizzativa, possano sorgere nuove strutture e/o cessarne delle altre, sicché non sarebbe possibile assicurare un'effettiva e tempestiva tutela, da una parte, od uno svincolo, dall'altra. Viceversa, asili nido e scuole dell'infanzia (siti sensibili), recando un vincolo distanziale, necessitano di essere individuati ab origine nel piano, poiché sarebbe d'altra parte irragionevole imporre ai Gestori istruttorie ampie e complesse per ogni nuova installazione volte ad escluderne la presenza.

2) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 4 e 5 del regolamento.

- Le osservazioni sugli artt. 4 e 5 del regolamento **NON SONO ACCOGLIBILI.**

L'Ente con il presente regolamento non addiviene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001 in punto di governo del territorio.

Le disposizioni non sono il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario/radio-protezionistico, ma di mera pianificazione attiva e consapevole

dello sviluppo urbano e dei servizi ivi insistenti, per la tutela ultima dei cittadini e della qualità della vita. Pertanto laddove sono poste delle limitazioni queste sono:

- 1- Abilitate dalla legge;
- 2- Precise e contestualizzate;
- 3- Derogabili sussistendone i presupposti;
- 4- Atte a tutelare siti reputati “sensibili” dall’Ente all’emissione (entro ogni misura), laddove è lasciata all’Ente stesso libera facoltà di individuarli, fermo il rispetto delle necessità funzionali dell’infrastruttura.

Le norme inerenti i profili contestati sono, come sopra accennato, meramente attuative della normativa generale sovraordinata, che si intende sempre richiamare e rammentare e che non viene ad essere derogata. A tal proposito si rammenta che la finalità-presupposto contestata è perseguibile dall’Ente per espressa previsione di legge: l’art. 8, co. 6, l. 36/2001, così recita: *“I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici** con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”*.

3) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 6 del regolamento:

- Le osservazioni all’art. 6, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI.

Quest’Ente non si arroga alcun diritto di richiedere o imporre il **co-siting**, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione che chiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione.

Inoltre, a ben vedere, l'art. 50, D.lgs. 259/2003, che fa generico riferimento ad Autorità **competenti**, non circoscrive alcunché in merito alle facoltà sul punto dei comuni, rinverdendo un onere già espresso a livello sovraordinato che richiede la prioritaria valutazione dell'opzione co-locazione (*“strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico”*, **Cons. St. n. 1431/2007**) degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione dell'esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un'inutile ed evitabile proliferazione a selva delle installazioni. E tutto ciò, ovviamente, è valido nei limiti in cui rimanga ferma ed efficace l'offerta di copertura. L'auspicio del legislatore è chiaramente quello di sottrarre – per quanto possibile – la determinazione circa l'accoglimento di più gestori sulla medesima infrastruttura passiva dal novero delle libere politiche di concorrenza aziendale, naturalmente tese a frapporre ostacoli nell'altrui fruizione delle stesse opere.

A chiosa, poi, si precisa che il regolamento incoraggia e non impone ulteriori oneri, né aggrava, l'iter autorizzativo con la richiesta di atti prodromici e motivanti. L'incoraggiamento risponde a ratio di buon governo del territorio, il quale implica l'attività tesa a stimolare lo sviluppo della rete scongiurando l'inutile consumo di suolo, una sovrapposizione evitabile di tralicci, una dislocazione disomogenea degli impianti, ecc., con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela di interessi generali al cui presidio è preposto lo scrivente Ente. Inoltre, **la richiesta di motivazioni è un atto solo eventuale, e non automatico né condizionante, insito nell'attività di dialogo che – come la giurisprudenza conviene – deve prevenire ipotesi di diniego.**

- Anche le osservazioni sui commi 5 e ss., NON SONO ACCOGLIBILI. Il Comune garantisce sempre la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti **disponibili**, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del

territorio, chiede di prevenire ipotesi di ubicazione non già concordata e/o pianificata nell'ambito della precedente fase di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari, realizzata attraverso un previo, pubblico, inclusivo e trasparente dibattito. E proprio tale dibattito si traduce nella presente attività di audizione che ha il precipuo scopo di prevenire contrasti, agevolare lo sviluppo della rete e addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo di breve, medio e lungo periodo, salvo esigenze eccezionali **e motivate** che si pongono in deroga ai cc.dd. piani di rete e salva sempre l'inesistenza di soluzioni alternative. . Il Regolamento prescrive una serie discendente di alternative, gerarchicamente ordinate, per guidare il processo valutativo del Gestore nella selezione dei siti allocativi. Tale scala vede al vertice l'opzione della co-ubicazione (1), massimamente preferibile; a seguire i siti disponibili (2), poi le residue aree di proprietà pubbliche (3) ed infine i siti privati (4). Nella selezione dei siti privati, però, il Gestore dovrà prescegliere – ove possibile, compatibilmente con gli obiettivi di copertura e con la fattibilità tecnica, e ferme le valutazioni di cui ai **commi 4 e 5** – quelli che hanno le caratteristiche esposte al **comma 8**. Ovviamente, laddove il rafforzamento della copertura debba avvenire in aree densamente popolate/urbanizzate è gioco-forza implicito che il Gestore sia abilitato ad intervenire in esse.

L'Ente con il regolamento chiede, dunque, di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete cui invero si contravviene, e ciò sia perché gli elaborati pianificatori sono frutto della lettura dei piani di rete dei Gestori stessi; sia perché gli atti pianificatori conseguenti sono stati già previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; e sia perché v'è necessità di permettere all'Ente stesso di studiare (entro termini temporali ben precisi) proposte localizzative adeguate, ulteriori e alternative. Il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità

e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia.

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

In questo modo il presente regolamento non viola le finalità acceleratorie e semplificatorie del Codice: il Comune pone in essere un'attività di pianificazione periodica per aprire autostrade nell'azione dei Gestori licenziatari, i quali partecipando all'iter di elaborazione si assicurano l'individuazione e la fruibilità di aree/siti "hotspot", utili per lo sviluppo della rete. A contrario, viola i principi di leale collaborazione disattendere o ignorare i tentativi di questa Amministrazione di realizzare e contemperare i diversi interessi in gioco, motivo per cui potrebbe ritenersi opportuno instare per chiarimenti che scongiurino il diniego (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003). Un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, libera da vincoli e limiti, si pone in ulteriore contrasto con l'art. 8, L.36/2001 che autorizza i Comuni all'adozione di regolamenti pianificatori che, se venisse accolta integralmente la tesi del Gestore osservante, non avrebbero sostanzialmente ragion d'esistere.

Sempre nel rispetto dei diversi interessi coinvolti, si chiarisce che è sempre fatta salva nel regolamento la possibilità di aggiornamento della cartografia di cui al piano antenne per esigenze di copertura con l'individuazione di siti disponibili, correzione di siti sensibili o puntuale deroga *tout-court* ai criteri distanziali.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 11, vengono analizzate di concerto con quelle all'art. 7.

- Le osservazioni al comma 12 NON SONO ACCOGLIBILI, in quanto con la disposizione in contestazione non viene imposto un nuovo elaborato, ma viene dettagliato e orientato il contenuto di un documento di progettazione già richiesto e obbligatorio ai sensi della normativa sovraordinata, il quale non può essere avulso e indifferente al contesto in cui si opera.

4) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 5 e 6, co. 11, e 7 del regolamento:

- Le osservazioni NON SONO ACCOGLIBILI.

Arricchendo tutto quanto già esposto, e che sarebbe pleonastico ribadire, si precisa che il regolamento pone una regola generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l'utilizzo dei *migliori* apparecchi, nonché di impianti e/o soluzioni poco impattanti per la tutela del pregio e dell'impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo che ammette l'Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione virtuosa e positiva del territorio, anche alla luce degli innovati artt. 9 e 41 Cost.

Il Comune inoltre incoraggia e promuove uno sviluppo della rete TLC mobile non avulsa dal contesto e in sovrapposizione ad esso; coerentemente con le proprie prerogative l'Ente ci tiene a favorire l'infrastrutturazione cogliendo con essa l'occasione per ammodernare il contesto, i servizi e incrementare sicurezza e funzionalità degli stessi. In questo senso deve essere vista la disponibilità dell'Ente ad accogliere soluzioni realizzative che utilizzino supporti esistenti, aventi natura e funzione propria, o comunque che non si pongano in contrasto e/o sovrapposizione con essi. La richiesta – letta nei crismi della ragionevolezza – non è limite al buon governo del territorio, ma espressione di esso.

5) Le osservazioni all'art. 8 sono state analizzate di concerto con quelle all'art. 4.

6) Controdeduzione alle osservazioni agli artt. 9 del regolamento:

- Le osservazioni NON SONO ACCOGLIBILI.

In particolare, le osservazioni all'art. 9, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la richiesta di comunicazione risponde parimenti alle esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'Ente Locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato. Il Comune, inoltre, non erode competenze di altri Enti atteso che la comunicazione in argomento è funzionale anche a comprendere "da quando" e "se" è possibile richiedere l'intervento di monitoraggio di ARPA.

7) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 11 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 11 NON SONO ACCOGLIBILI. alcuna informazione riservata sarà divulgata. L'Ente non diffonderà le schede radio del gestore, bensì si doterà di schede esplicative dell'impianto con informazioni generiche (localizzazione, coordinate, tipo di ubicazione, via, gestori ospitati, nome del proprietario dell'impianto, etc.) al fine di produrre un albo (*rectius*, catasto) che agevoli l'interlocuzione e l'identificazione dei soggetti operanti sul proprio territorio, nonché il reperimento delle informazioni anche a distanza di anni.
- Ulteriormente l'art. 11 mira a regolamentare l'attività di indagine e ricognizione degli impianti attivi. Ogni osservazione in tal senso non è accoglibile in quanto, a dispetto di ciò che è stato inteso dal portatore di interesse, non recano alcun obbligo/onere periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter richiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.

8) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 13 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 13 NON SONO ACCOGLIBILI perché l'articolo già è in linea con l'attuale normativa CEE, tenendo conto perciò del nuovo disposto dell'art. 47, d.lgs. 259/2003.

9) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**

La mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda anche quando questa importi nuovi e ulteriori impianti rispetto a quelli indicati nel piano di rete, purché ricadano nei siti messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa. Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree ultronee rispetto a quelle indicate nel piano come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato. In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (anche più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di

partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

- Non si possono, infine, addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle sottese alla tutela del pregio paesaggistico e naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovra-ordinare.
- Parimenti, debbono essere respinte tutte le osservazioni in punto di dettaglio delle informazioni richieste atteso che queste servono per meglio assecondare e pianificare lo sviluppo efficiente ed efficace della rete. In questo senso deve essere letta anche la richiesta di informare circa nuovi impianti realizzati entro 500m oltre il confine del Comune scrivente.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

▪ **ILIAD S.P.A.**

si espone quanto segue.

10) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 17 **NON SONO ACCOGLIBILI**. Il Gestore è onerato di trasmettere i propri piani di rete almeno una volta l'anno. Nulla vieta allo stesso di comunicare il piano di rete più volte l'anno essendo la norma regolamentare funzionalizzata ad evitare l'eventualità opposta, ossia quella nella quale il Gestore ometta del tutto comunicazioni in tal senso. Così facendo l'Ente avrà modo di

modificare le planimetrie e individuare nuove aree disponibili a seguito di un processo sempre semplice, celere, partecipato ed inclusivo con i portatori di interesse.

- Le osservazioni al piano antenne sono accoglibili e la cartografia viene integrata sulla base dei dati trasmessi. La stessa è allegata al presente atto.

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore:

▪ **INWIT S.p.A.**

si espone quanto segue.

11) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 1, co. 1, e 8, del regolamento.

- Le osservazioni sugli artt. 1, co. 1, e 8 del regolamento **NON SONO ACCOGLIBILI.**

L'Ente con il presente regolamento non addiviene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001 in punto di governo del territorio.

Le disposizioni non sono il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario/radio-protezionistico, ma di mera pianificazione attiva e consapevole dello sviluppo urbano e dei servizi ivi insistenti, per la tutela ultima dei cittadini e della qualità della vita. Pertanto laddove sono poste delle limitazioni queste sono:

1. Abilitate dalla legge;
2. Precise e contestualizzate;
3. Derogabili sussistendone i presupposti;
4. Atte a tutelare siti reputati "sensibili" dall'Ente all'emissione (entro ogni misura), laddove è lasciata all'Ente stesso libera facoltà di individuarli, fermo il rispetto delle necessità funzionali dell'infrastruttura

12) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 2 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 2 **NON SONO ACCOGLIBILI.**

- In primis, il Regolamento si applica anche alle tower company, le quali installano l'infrastruttura passiva destinata ad ospitare impianti che fungono da sorgenti di campi elettromagnetici. Il sito realizzato dalla società genererà emissioni elettromagnetiche e tanto basta per assoggettare la loro azione all'atto normativo in argomento.
- Con riferimento alle osservazioni all'art. 2, co. 2, NON SONO ACCOGLIBILI poiché l'articolo è meramente ricognitivo della normativa vigente in materia e questo è un dato oggettivo non alterabile né oscurabile.
- Con riferimento alle osservazioni all'art. 2, co. 3, NON SONO ACCOGLIBILI in quanto il regolamento rinvia, con riferimento ai siti di cui alla lett. b), al parere dell'autorità preposta al vincolo, non avendo apposto vincoli distanziali se non per i siti censiti nel piano e tra i quali non rientrano aree oggetto di tutela sovraordinata; mentre per ciò che concerne i siti di cui alla lett. c), il vincolo che derivi dal combinato disposto tra l'articolo in parola e la cartografia allegata è sempre derogabile per esigenze di copertura non altrimenti perseguibili e realizzabili.
- Con riferimento alle osservazioni all'art. 2, co. 3, lett. c) si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni all'art. 6.

13) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3 NON SONO ACCOGLIBILI in quanto l'articolo non ambisce a introdurre deroghe rispetto alle procedure autorizzative codificate per legge e rispetto alle quali si pone in linea.

14) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 6, 7 e 17 del regolamento.

- Le osservazioni sugli artt. 6, 7 e 17 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI per i medesimi motivi esposti in occasione dei riscontri sopra-esposti, essendo le note pervenute del medesimo tenore argomentativo.

Si rammenta che l'attività dell'Amministrazione è ispirata ai principi ribaditi anche dalle massime giurisprudenziali più recenti, le quali hanno avuto modo di chiarire che: **“la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio”**.

- Contrariamente poi a quanto osservato dal Gestore, la giurisprudenza è tutt'altro che univoca in punto di zonizzazione del territorio comunale ed individuazione di siti disponibili, i quali ben possono essere individuati e divenire vincolanti purché siano previamente condivisi e concertati. Il Consiglio di Stato si è di recente espresso proprio su questo tema, chiarendo che: *“Le Regioni, con l'esercizio del potere legislativo regionale (es. art. 71 undecies della L.R. Liguria n. 41/1999), hanno messo a disposizione dei Comuni, lo strumento dei c.d. “piani di localizzazione delle antenne”, al fine di consentire loro di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi impianti di telecomunicazione e la minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I Comuni non possono, invece, individuare i siti idonei a ricevere nuovi impianti in sede di elaborazione dello strumento urbanistico, poiché tale procedimento, ancorché sorretto da una istruttoria caratterizzata anche da una consultazione pubblica e dalla raccolta di osservazioni, sfocia in un atto che è manifestazione della ampia discrezionalità dei Comuni nella pianificazione territoriale, e dunque non costituisce, necessariamente, un equo contemperamento tra gli interessi dell'ente locale e quello degli stakeholders”*. (Cons. Stato, Sez. VI, 06/07/2022, n. 5629, conferma T.A.R. Liguria n. 33/2016).
- L'Ente, poi, al **comma 7**, art. 6, si riserva di poter richiedere di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete (cui invero si contravviene), e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccipirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare,

con cognizione, entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia. **Questo sub-procedimento non inficia i termini di legge, ma ha lo scopo di scongiurare dinieghi e permettere l'emissione di un'autorizzazione espressa con cognizione; a contrario, il ruolo dell'ente locale e la funzione autorizzativa verrebbero meno alla loro ragione ontologica.**

Peraltro, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

- Ulteriormente, anche le osservazioni all'art. 6, co. 9, 10 e 11, NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi già illustrati. In particolare, con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 6, co. 10, queste non sono accoglibili per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama nuovamente l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita:

*"I comuni possono adottare un regolamento **per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico**, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione **in AREE generalizzate del territorio** di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4".*

Ne deriva che il comune non può per legge:

- iii. incidere sui limiti di esposizione;
- iv. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti “sensibili” purché esse non siano generalizzate ed estese. Ebbene, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili **sono certe, limitate, circoscritte** e prevedibili, nonché tali da **“assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”** mediante la presente pianificazione, e **“minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO” e, appunto, non generalizzato.**

Inoltre, nel rammentare come il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni ultronee, il Gestore esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale all’art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della “preferibilità”, ossia previe tutte le valutazioni sul soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all’offerta/fruizione di un’ottimale copertura di segnale. L’art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: *“L’installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto”.*

Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell’Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell’ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.

Con riferimento, poi, nello specifico, al criterio distanziale, deve essere respinta ogni contraria argomentazione a fondamento della tesi per la quale sussista una sua esclusione dal novero delle facoltà riservate all'ente locale. A tal proposito si richiama appropriata e risolutiva massima giurisprudenziale con la quale viene asserita la legittimità di linee guida e regolamenti per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile dei comuni che vietino la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettino le regole per l'individuazione di siti nei quali sarebbe possibile collocare gli impianti. **La giurisprudenza afferma che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili** (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti **generalizzati** all'installazione degli impianti solo se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. *“Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree”* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015). Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi, anche e soprattutto dal punto di vista paesaggistico, e della qualità di vita nel suo insieme.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 7, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la soggezione di un

impianto e delle opere accessorie a normative ultronee, tra cui anche quella edilizia, dipende da diversi fattori tutti caratterizzanti la struttura, quali volume, dimensioni, struttura, ecc. Sul punto valga per tutte il richiamo alla seguente massima: **“Se in astratto l’installazione dell’antenna di un impianto radiofonico non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, la realizzazione di simili manufatti va però considerata anche in concreto ed in relazione alla obiettiva consistenza degli impianti, richiedendosi il rilascio del titolo edilizio in caso di installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni, con annessi altri manufatti accessori”** (Cons. Stato, Sez. III, 07/11/2019, n. 7616).

15) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 13 del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 13 NON SONO ACCOGLIBILI perché l’art. 3 del regolamento già fa salve le ipotesi eccezionali, tra cui implicitamente quella in menzione, nelle quali il parere ARPA deve considerarsi non dovuto ed il procedimento ulteriormente semplificato.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

▪ **COMITATO CENTRO STORICO GARIBALDI**

si espone quanto segue.

16) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 2, co. 4, del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 2, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI perché il sito già rientra nella categoria dei siti semi-sensibili, in quanto a vario titolo attiene all’accoglienza, alla formazione dei più giovani e allo svago. Il vincolo di tutela avvince il sito, non applicandosi criteri distanziali per ragioni di ordine pubblico e per non ledere gli interessi dei più giovani a fruire dei servizi che viaggiano su dispositivi mobili (didattica a distanza, formazione a distanza, giochi in rete, ecc.).

Ciò detto, appare singolare che i titolari della struttura additata come meritevole di protezione non abbiano presentato osservazioni in tal senso, sicché applicare vincoli più gravosi potrebbe dar luogo ad illegittimità dell'atto pianificatorio per eccesso di competenza ed irragionevolezza da parte della Pubblica Amministrazione.

17) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 6, co. 10, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 10, **NON SONO ACCOGLIBILI** perché il Comune per espressa previsione di legge, non può interdire all'installazione interi quartieri. Ciò che può fare, come ha fatto (cfr. art. 10, co. 1), promuove azioni di monitoraggio costante per verificare la conformità delle emissioni ai limiti imposti dalla normativa di settore con l'ausilio delle ARPA.

18) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 6, co. 11, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 11, **NON SONO ACCOGLIBILI** perché ineriscono non già antenne da installarsi, bensì già presenti da decenni sul territorio. Le antenne già da tempo insediate e avallate dalle precedenti amministrazioni, infatti, non formano oggetto di pianificazione perché già munite di debito titolo autorizzativo non legittimamente revocabile.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

▪ **LAURA BATTAGLIA – PRIVATO CITTADINO**

si espone quanto segue.

19) Controdeduzione alle osservazioni rivolte all'attività di regolamentazione in corso.

- Con riferimento alle osservazioni pervenute si segnala come queste siano inammissibili per indeterminatezza e carenza di dettaglio nei quesiti, nelle richieste e nelle argomentazioni, le quali ultime, peraltro, ove puntualizzate, appaiono financo contrarie alle prescrizioni di legge che avvincono la materia.

- Ciò detto, il Comune si fa promotore e portavoce delle preoccupazioni dei cittadini in merito ai livelli di emissione e alla prevenzione del rischio idrogeologico, finalità che hanno animato e giustificato la presente azione pianificatoria. Quest'ultima infatti, risponde al solo scopo di prevenire un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, pilotando e dirottandone il dispiegarsi in conformità con le caratteristiche e le esigenze umane e tecniche del Comune e dei suoi abitanti. Grazie al regolamento, infatti, sono stati apposti vincoli, limiti e regole che la legge in sé non prevede; ne deriva, dunque, il tentativo di attecchirsi a ultimo baluardo istituzionale per la tutela del territorio.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

▪ **PARTITO DEMOCRATICO**

si espone quanto segue.

20) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 1 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 1 del regolamento **NON SONO ACCOGLIBILI** perché le finalità in proposta già sono annoverate, in altre parole, tra quelle che il regolamento già pone a proprio fondamento e che lo animano.

21) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3 del regolamento **NON SONO ACCOGLIBILI**. Una previsione come quella in proposta rappresenterebbe una grave violazione del segreto industriale e della privacy dei lavoratori e soggetti fisici istanti tutti. Il Comune può esibire gli atti di progetto solo previa richiesta di accesso agli atti e avendo chiesto e letto le osservazioni delle parti interessate.
- Ad ogni modo si segnala che il SUAP già provvede a pubblicizzare le istanze pervenute ai sensi dell'art. 44, co. 5, d.lgs. 259/2003.

22) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 3bis del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3bis del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI perché l'art. 3-bis non ha il tenore letterale illustrato dall'osservante.

23) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 6 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 6 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI. È contrario alla legge ogni procedimento di arbitrario annullamento e rimodulazione di atti autorizzativi già emessi. Non è pertanto legittimo il riassetto *de imperio* degli impianti esistenti. Il regolamento antenne, infatti, quale fonte del diritto secondaria non può avere efficacia retroattiva e non può quindi revocare/abrogare di per sé stesso precedenti atti legittimi *ratione temporis*.

24) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 7 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 7 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI perché l'articolo in parola ha già il tenore letterale paventato dall'osservante.

25) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 9 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 9 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI perché il meccanismo di invio tramite p.e.c. sia il più agevole, semplice, efficace e tracciabile possibile, nonché in linea con gli obiettivi di digitalizzazione che l'Ente si è dato.

26) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 10 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 10 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI perché non sottintendono alcuna istanza specifica se non l'auspicio di rendere pubblici i risultati dei monitoraggi, che è azione già prevista dal presente regolamento attraverso le periodiche attività di informazione di cui all'art. 16.

27) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 16 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 16 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI. Innanzitutto si informa che non l'ASL ad essere competente in materia di monitoraggi bensì l'ARPA. È la stessa infatti che ha il potere e dovere di condurre campagne di monitoraggio periodiche sul territorio. Il Comune, in ragione del

presente regolamento, provvederà ad approvvigionarsi dei dati raccolti per informare la popolazione ai sensi dell'art. 10. A tal fine potrà essere presentata apposita relazione dall'ARPA su istanza del Comune, la quale potrà essere letta ed osservata da tutti i portatori di interesse a seguito di debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

▪ **LEGAMBIENTE**

si espone quanto segue.

28) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 2 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 2 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI. Il valore di 75 metri assicura che il regolamento sia in linea con l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, **con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE GENERALIZZATE del territorio** di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*.

Ne deriva, per costante giurisprudenza, che un vincolo distanziale eccessivamente ampio rischia di interdire l'installazione di antenne in interi quartieri (400m di diametro/200m di raggio/125.000m² di area), violando il divieto di introdurre

limitazioni in “aree generalizzate del territorio”, con ripercussioni per l’ordine pubblico, la sicurezza e la fruibilità del servizio.

29) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 4 del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 4 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI in quanto l’articolo ha mera funzione ricognitiva del contesto normativo in cui il regolamento si inserisce. Eliminare il riferimento esporrebbe irragionevolmente cittadini e amministratori al rischio di ignorare ambiti e norme fondamentali che disciplinano la materia e l’azione delle ARPA.

30) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 10 del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 10 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI in quanto il regolamento non prevede alcuna forma di preavviso circa l’attività di misurazione periodica.

31) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 16 del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 16 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI. L’azione proposta dal soggetto osservante non è in linea con le tempistiche di aggiornamento dei piani di rete, che solitamente è annuale e/o biennale. Le nuove istanze, peraltro, vengono già pubblicate sul sito istituzionale; parimenti il regolamento prevede non già la discussione sui singoli piani di rete, ma – più ragionevolmente – rispetto alle modifiche alla cartografia di piano che ne deriverebbero e prima della loro approvazione.

32) Controdeduzione alle osservazioni all’art. 17 del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 17 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI. È contrario alla legge ogni procedimento di arbitrario annullamento e rimodulazione di atti autorizzativi già emessi. Non è pertanto legittimo il riassetto *de imperio* degli impianti esistenti. Il regolamento antenne, infatti, quale fonte del diritto secondaria non può avere efficacia retroattiva e non può quindi revocare/abrogare di per sé stesso precedenti atti legittimi *ratione temporis*. Quello che l’Ente invece può fare, è

farsi portatore di un'istanza collettiva e motivata, la quale dovrà essere oggetto di apposita trattativa con il Gestore quantunque titolare di debita autorizzazione.

Il Comune, restando a disposizione per inviti a futuri confronti, pubblica le presenti controdeduzioni e, rilevatane l'opportuna necessità,

ASSEGNA

al pubblico un **termine di ulteriori dieci (10) giorni** per eventuali repliche alle suesposte controdeduzioni, riservandosi altresì di convocare, allo scadere di tale ulteriore termine, uno o più tavoli tecnici per l'audizione – congiunta o asincrona – dei portatori di interesse.

Si allegano al seguente link <https://sit.spezianet.it/2024/PianoAntenne/> (cartella Controdeduzioni alle osservazioni) le planimetrie **aggiornate** con riguardo ai piani di rete pervenuti in questa sede, con ulteriore invito ad osservare.

User	pianoAntenne
Password	P14an0Antenne#@2024

Distinti saluti.

Il consulente
Avv. Gabriele De Luca

Il Dirigente
